



Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

Piazza IV novembre – Tel. 035/532214 – Fax 035/530073 – C.F./IVA n. 00681530168
Email: servizi.sociali@comune.azzano.bg.it

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Riferimenti Normativi: art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni normative a tutela e sostegno della maternità e paternità); artt. 10 e sss. D.p.c.m. 452/2000.

ALCUNE NOVITÀ

1) A CHI SPETTA:

- **cittadine italiane o comunitarie** residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- **cittadine non comunitarie** residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato **in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:**
 - carta di soggiorno
 - o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

La Circolare n. 35 del 09/03/2010 dell'Inps ha stabilito che:

- a) **le cittadine extracomunitarie, che siano in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, possono presentare la domanda di assegno di maternità(entro i 6 mesi dalla nascita del bambino) allegando la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno. Il Comune terrà in sospeso la domanda fino a quando la madre non presenterà il documento originale attestante il "titolo di soggiorno", eventualmente anche oltre il predetto termine dei 6 mesi, a condizione che la data di rilascio sul documento sia entro il compimento dei 6 mesi di nascita del bambino.**
- b) possono fare richiesta dell'assegno di maternità anche le **cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione(o italiano),**

di durata quinquennale, e le **cittadine extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro.**

Si ricorda che per “**familiare**” devono intendersi: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

2) **REQUISITI:**

L'assegno di maternità **spetta a condizione che l'Indicatore della Situazione Economica (ISE)**, applicabile alla nascita o al momento dell'adozione del figlio, per l'anno 2010, non superi il valore di **euro 32.448,22 (rivalutabile annualmente)**.

3) **COSA SPETTA:**

a) In caso di **madre non lavoratrice** un assegno di **importo pari ad euro 1.556,35 (rivalutabile annualmente)**.

b) In caso di **madre lavoratrice**, l'assegno viene corrisposto per intero se non viene percepita l'indennità di maternità dell'Inps oppure la retribuzione. Al contrario se l'indennità di maternità oppure la retribuzione, sono di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno, viene pagata la differenza.

L'assegno spetta per ogni figlio nato, quindi in caso di parto gemellare o di adozione o affidamento di più minori, l'importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.

4) **DOVE SI PRESENTA DOMANDA:**

È necessario effettuare presso un Caaf (centri di assistenza fiscale) il **Calcolo Isee e il Calcolo del diritto all'Assegno di Maternità**.

L'Isee e il Calcolo del diritto vanno presentati al: Comune di residenza, presso i Servizi Sociali, entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.